

COMUNE DI OSPEDALETTO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PIANO REGOLATORE GENERALE

Variante 2017

Relazione tecnica

PRIMA ADOZIONE D.G.C. DEL 26.06.2017

SCHEDE ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI (DM.1444/68)

VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

ADOZIONE DEFINITIVA D.G.C. 5 DEL 28.02.2018

**CONTRO-DEDUZIONI AL PARERE ESPRESSO DALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
SEDUTA 25/2017 DEL 22 NOVEMBRE 2017**

ADEGUAMENTO ALLA COMUNICAZIONE PROT.S013 /2018/ 25 31-32- 118.2.2-2018

Ospedaletto, MAGGIO 2018

Redatte da arch. Roberto Vignola



Sommario

PREMESSA.....	4
DOCUMENTO PROGRAMMATICO.....	4
I PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	4
CONTENUTI E STRUTTURA DEL PRG	4
PRIORITÀ PERSEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	6
PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE PIANIFICATORIE.....	6
LIMITAZIONE DI CONSUMO DEL SUOLO.....	7
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	8
VALUTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PRESSO GLI ORGANI PROVINCIALI	12
ADOZIONE DEL PRG	12
<u>PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE PIANIFICATORIE. INCONTRI CON LA POPOLAZIONE E CON LE CATEGORIE ECONOMICHE.....</u>	13
<u>LE PROPOSTE DI MODIFICA</u>	13
PROPOSTE DI MODIFICA AVANZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	13
LE PROPOSTE DI MODIFICA PER ADEGUAMENTI ED AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI	14
<u>VARIANTE 2017</u>	15
<u>DISAMINA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA</u>	15
VARIANTE 01	16
VARIANTE 02	17
VARIANTE 03	18
VARIANTE 04	18
VARIANTE 05	19
VARIANTE 06	19
VARIANTE 07	20
VARIANTE 08	20
VARIANTE 09	22
VARIANTE 10 A E B.....	23
VARIANTE 11	23
<u>VERIFICA EDIFICABILITÀ DEI SUOLI</u>	24
<u>VARIANTI GRAVATE DAL DIRITTO DI USO CIVICO.....</u>	25

ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	26
VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI (D.M. N. 1444/68).....	37
VERIFICA DELLE AREE ASSOGGETTATE A VINCOLO ESPROPRIATIVO.....	39
VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	40
CONTRODEDUZIONI AL PARERE ESPRESSO DALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE – SEDUTA 25/2017 DEL 22 NOVEMBRE 2017	41
PREMESSA	41
INTEGRAZIONE ALLA DISAMINA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA	41
CARTOGRAFIA.....	42
VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.....	42
AREE A BOSCO	43
VERIFICA DELLA VARIANTE SOTTO IL PROFILO URBANISTICO E PAESAGGISTICO	44
AREE RESIDENZIALI	44
CENTRO STORICO	44
AREE PRODUTTIVE - MISTE	44
INTERVENTI NELLE AREE AGRICOLE	45
INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ	45
SETTORE COMMERCIO	46
TUTELA DELL'ARIA, DELL'ACQUA, DEL SUOLO	46
TUTELA DEL SUOLO	46
TUTELE ACQUE	46
INQUINAMENTO ACUSTICO	47
PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTRROMAGNETICI.....	47
NORME DI ATTUAZIONE.....	47
OSSERVAZIONI FORMULATE DAI CENSITI ALLA VARIANTE.....	48

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

PREMESSA

Nel mese di SETTEMBRE 2016, l'Amministrazione Comunale di Ospedaletto ha intrapreso i lavori per la stesura della Variante al Piano Regolatore Generale. Con deliberazione di Giunta n°** Di data ** è stato adottato il Documento Programmatico Preliminare all'interno del quale sono stati enunciati i criteri, gli obiettivi e gli indirizzi assunti per la valutazione delle proposte di modifica avanzate dai censiti o promosse dalla stessa Amministrazione, conformemente alle disposizioni introdotte dall'entrata in vigore delle Legge Provinciale n°15 – 2015.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Il documento programmatico è stato redatto dalla Giunta Comunale e dall'estensore alla Variante al Piano Regolatore Generale, in raccordo alle disposizioni provinciali in materia di pianificazione ed alle esigenze maturate sul territorio. Sui principi di seguito enunciati, sono stati aperti i termini per la presentazione di proposte di modifica.

I principi della pianificazione territoriale

Il Piano Regolatore Generale è subordinato alle disposizioni contenute nella Legge Provinciale per il Governo del Territorio n°15, approvata il 4 agosto 2015 ed alle previsioni del Piano Urbanistico Provinciale, **i cui principi fondanti diventano imprescindibili per giungere all'approvazione definitiva di Varianti o Revisioni** per le quali è previsto l'avvio dell'iter di stesura.

I contenuti degli strumenti di pianificazione devono essere improntati ai principi di:

- **valorizzazione** del **paesaggio**
- **minimizzazione** del **consumo di suolo**
- **sostenibilità** dello **sviluppo territoriale**,
- **riqualificazione** del **territorio**,
- **ottimale utilizzo** delle **risorse territoriali**,
- **valorizzazione** delle **aree agricole**,
- **miglioramento** dell'assetto insediativo, **infrastrutturale locale** e dell'assetto dei **servizi pubblici e d'interesse pubblico**
- **promozione della coesione sociale e della competitività del sistema territoriale.**

Contenuti e struttura del PRG

Il PRG assicura le condizioni e i presupposti operativi per lo sviluppo sostenibile del territorio e individua gli obiettivi di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione del territorio comunale e determina le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale nell'ambito delle categorie e ne fissa la disciplina d'uso.

In particolare il PRG:

- a) precisa i perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal PUP ed eventualmente delimitate dal PTC;
- b) individua gli insediamenti storici e stabilisce la disciplina relativa alle modalità di conservazione, di recupero e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- c) individua e disciplina le aree urbane consolidate;
- d) indica la rete per la mobilità stradale e ferroviaria e le relative fasce di rispetto, in conformità alle norme vigenti, anche in ricognizione delle previsioni del piano provinciale della mobilità o del PTC vigenti;
- e) individua le aree destinate all'insediamento e stabilisce la relativa disciplina, anche considerati eventuali accordi urbanistici, tenuto conto del carico insediativo massimo e dell'approfondimento di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a);
- f) dimensiona e individua i servizi di livello locale, per assicurare una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e per servizi adeguata al dimensionamento del piano;
- g) disciplina l'uso delle aree destinate all'agricoltura e definisce i parametri edilizi per gli interventi eventualmente ammessi;
- h) indica gli impianti d'interesse collettivo, le attrezzature cimiteriali e le relative fasce di rispetto, sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti;
- i) individua le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi; definisce i criteri, gli indirizzi e i parametri cui questi piani devono conformarsi e disciplina l'eventuale utilizzazione in via temporanea di queste aree;
- j) stabilisce i vincoli da osservare nelle aree a carattere storico, ambientale e paesaggistico;
- k) contiene ogni altra indicazione demandata al PRG da questa legge, dal PUP, dal PTC o dalle leggi di settore.
- l) individua particolari ambiti che possiedano caratteri unitari sul piano storico-culturale, urbanistico, edilizio, paesaggistico, naturalistico, e che vadano quindi tutelati nel loro insieme.
- m) individua nuove aree di insediamento esclusivamente per soddisfare il fabbisogno abitativo, quando non ci sono soluzioni alternative. In egual modo individua nuove aree produttive, commerciali e miste esclusivamente in mancanza di soluzioni alternative.

Il PRG definisce la destinazione d'uso delle aree nell'ambito delle seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico-ricettiva;
- e) mista produttivo-commerciale, direzionale e di servizio;
- f) agricola;
- g) servizi e attrezzature pubbliche.

- h) stabilire limiti al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
- i) nel rispetto di quanto stabilito dal PUP, individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso sono assimilabili per tipologia insediativa, dotazione infrastrutturale e integrazione funzionale:
 - 1) residenziale, turistico-ricettiva e commerciale, mista, direzionale;
 - 2) industriale e artigianale, commerciale, mista, direzionale.

Priorità perseguite dall'Amministrazione Comunale

per il settore residenziale: vi è il mantenimento della popolazione, evitando fenomeni migratori o di decrescita demografica, con particolare riguardo alle coppie giovani ed alla formazione di nuovi nuclei familiari. Dal punto di vista sociologico, riveste infatti un ruolo essenziale la possibilità di creare interazione fra nuclei appartenenti alla stessa famiglia, dalla semplice coesione al garantire rapporti quali ad esempio l'agevole assistenza di persone anziane o l'accudimento dei nipoti da parte dei nonni. In ordine alla necessità di garantire il minimo consumo di suolo, le proposte con finalità speculative e le operazioni immobiliari non verranno considerate favorevolmente, privilegiando piuttosto l'utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, mediante azioni di riqualificazione e riuso, di conversione e rigenerazione edilizia ed urbanistica;

per il settore produttivo, le proposizioni di nuove iniziative, l'adeguamento cartografico e delle norme tecniche di attuazione per consentire lo sviluppo economico territoriale, verranno tenute in particolare considerazione per incentivare lo sviluppo e la creazione di nuovi posti di lavoro o, vista la congiuntura economica negativa, preservare quelli esistenti; nel caso di richieste di stralcio di aree strettamente legate alla congiuntura economica, si valuterà la possibilità di rendere reversibili le scelte pianificatorie;

per il settore commerciale, oltre al mantenimento delle attività radicate sul territorio e consolidate, saranno valutate ulteriori proposte, attuando le opportune modifiche cartografiche e recependo le ultime disposizioni di legge recentemente entrate in vigore per il settore;

Le proposte dovranno in ogni caso uniformarsi ai criteri illustrati nel presente documento preliminare.

Pur trattandosi di una variante urbanistica insistente sul territorio aperto, potranno essere formulate delle proposte di modifica anche in **centro storico**. In ragione della consistenza delle domande, dell'urgenza e dell'opportunità, si valuterà la possibilità di avviare una procedura di adeguamento del Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici.

Partecipazione alle scelte pianificatorie.

Nella formazione della Variante al Piano Regolatore, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno avvalersi della partecipazione alle scelte pianificatorie, mediante:

- il coinvolgimento dei cittadini;

- il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi e dei gestori di servizi pubblici e d'interesse pubblico nella definizione degli obiettivi e delle strategie di pianificazione dei territori;
- l'utilizzo degli accordi urbanistici previsti da questa legge.
- l'intervento degli enti territoriali confinanti e dei soggetti interessati, secondo quanto previsto dalle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione;

Si precisa che **le proposte di modifica** avanzate dai censiti **devono essere formulate nei trenta giorni di apertura dei termini. Saranno valutate anche le domande già depositate agli atti, purché coerenti con i principi enunciati dalla Legge Provinciale 15/2015 e con il presente documento programmatico.**

Limitazione di Consumo del suolo

Le proposte di modifica avanzate dai soggetti indicati nel paragrafo precedente saranno accolte solamente se coerenti con i principi di seguito elencati e derivanti dai contenuti degli art.17 c.4 e 5 – art.18 della L.P.15/2015, cui il PRG è subordinato.

- Il **Piano Regolatore Generale** deve valorizzare la **limitazione del consumo del suolo** quale bene comune e risorsa non rinnovabile, secondo quanto previsto dalla L.P.15/2015 – art.18 - A tal fine
- **favorisce il riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate**, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione, ovvero saturazione delle aree potenzialmente già edificabili;
- preserva o incrementa la pluralità delle funzioni presenti nei contesti urbani;
- promuove e **favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione territoriale;
- **privilegia la riclassificazione delle aree produttive** di livello provinciale esistenti in aree produttive di livello locale, al fine di rispondere alle nuove esigenze insediative, suggerite dai censiti;

individua:

per le destinazioni a **vocazione residenziale abitativa:**

- nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi **solo se è dimostrato il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio;** le eventuali nuove aree edificabili dovranno in ogni caso essere reperite in contiguità con aree a destinazione urbanistica omologa, verificata la presenza delle opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione necessarie.

per le destinazioni a **vocazione produttiva:**

- **nuove aree destinate a insediamenti produttivi** - comprese quelle destinate alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali, ai sensi delle norme di attuazione del PUP

- **commerciali o misti**, solo se è dimostrata l'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, nell'ambito del territorio della comunità e sia garantita la conformità rispetto ai contenuti dell'art.20 e 23 della l.p.15/2015;
- Al fine di contenere nuovi consumi del suolo, **nella realizzazione di edifici da destinare a finalità di pubblica utilità gli enti locali promuovono l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente** e, in particolare, **di aree ed edifici degradati o dismessi**.

È infine possibile:

- **chiedere lo stralcio di aree edificabili** con qualsiasi destinazione **a patto che** gli ambiti individuati **siano limitrofi alla zonizzazione**, ovvero non siano collocati all'interno di aree omogenee ed alla condizione che le aree in questione **siano prive di qualsiasi forma di edificazione**.

Strumenti di pianificazione territoriale

Tutti i soggetti aventi diritto possono avvalersi dei seguenti strumenti di interlocuzione da sottoporre all'Amministrazione Comunale

Accordi urbanistici (25 della L.P.15/2015)

I soggetti pubblici o privati interessati possono proporre e concludere accordi urbanistici con Il comune, per definire contenuti che siano di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC diventando, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, previsioni dello strumento urbanistico.

Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità.

Perequazione urbanistica (26 della L.P.15/2015)

Il PRG può essere redatto secondo tecniche pianificatorie di perequazione urbanistica.

La perequazione urbanistica persegue un'equa ripartizione, tra i proprietari delle aree interessate dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

A tal fine il PRG può definire:

- a) gli ambiti territoriali entro i quali si applica la perequazione;
- b) gli indici edificatori convenzionali riferiti alla capacità edificatoria territoriale complessivamente attribuita alle aree comprese negli ambiti territoriali entro i quali si applica la perequazione ai sensi della lettera a), anche differenziati per classi in base allo stato di fatto e di diritto degli immobili interessati e determinati in ragione del carico insediativo massimo definito dal PRG;
- c) le aree destinate a trasformazione urbanistica, dove sono disciplinati gli interventi da

realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree interessate, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree;

- d) gli indici urbanistici, riferiti alla capacità edificatoria delle aree destinate a trasformazione urbanistica ai sensi della lettera c); questi indici urbanistici sono determinati anche tenuto conto della realizzazione di opere o attrezzature pubbliche e degli eventuali obblighi di cessione al comune di aree, anche specificamente individuate, per la realizzazione di opere o attrezzature pubbliche;
- e) le aree e gli immobili degradati e incongrui o ricadenti in aree con penalità elevate secondo le previsioni della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 della l.p.15/2015, anche non compresi nelle aree previste dalla lettera c), che richiedono interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione la cui esecuzione può determinare un credito edilizio ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della L.P.15/2015.

Se il PRG non prevede la perequazione sull'intero territorio comunale può comunque individuare specifici ambiti territoriali in cui si può applicare la perequazione, nel rispetto dei principi previsti dalla Compensazione Urbanistica.

Trovano quindi applicazione le altre disposizioni esplicitamente previste dagli art.26 e art.27 della L.P.15/2015.

Compensazione urbanistica (27 della L.P.15/2015)

Il piano regolatore può riconoscere, attraverso la compensazione urbanistica, **diritti edificatori nella forma di credito edilizio**, da utilizzare nelle aree destinate all'insediamento, **per promuovere interventi su aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'espropriazione o nel caso di interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione**.

In caso di **aree soggette a vincoli espropriativi il PRG può prevedere**, in alternativa all'espropriazione e contro cessione dell'area a favore del comune, **il riconoscimento di crediti edilizi su altre aree destinate a edificazione**. Il credito edilizio corrisponde sostanzialmente al valore economico del bene oggetto di espropriazione ed è stimato mediante perizie asseverate redatte da professionisti abilitati e tenuto conto degli indici edificatori convenzionali ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera b). Queste disposizioni **trovano applicazione anche nelle aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e d'interesse pubblico di competenza della Provincia, della Regione e dello Stato**.

Per immobili soggetti a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione **il PRG può riconoscere**, a titolo di credito edilizio, **diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione**.

Per il riconoscimento del credito edilizio e la gestione delle disposizioni di merito per la gestione degli stessi si fa esplicito rimando all'art.27 comma 4,5,6,7 della L.P.15/2015.

Riqualificazione urbana ed edilizia (art.108 della L.P.15/2015)

Ulteriori strumenti promossi dall'Amministrazione comunale sono gli **interventi di riqualificazione edilizia ed urbana dei contesti abitati**, favorendo di riduzione del consumo di suolo agricolo, di **rigenerazione del tessuto insediativo** consolidato **e del patrimonio edilizio sotto il profilo funzionale, architettonico, strutturale ed energetico**.

Riqualificazione di singoli edifici residenziali e ricettivi esistenti in aree insediate (art.109 della L.P.15/2015)

Nelle aree specificamente **destinate all'insediamento ed esterne agli insediamenti storici**, anche di carattere sparso, **è possibile il recupero mediante ristrutturazione edilizia di singoli edifici, anche in deroga alle previsioni del PRG**. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione così previsti, **il permesso di costruire è subordinato al parere della CPC**.

a tal fine devono ricorrere le condizioni specificatamente previste dall'art.109 della L.P.15/2015

- a) gli edifici sono stati realizzati legittimamente da almeno quindici anni;
- b) gli edifici presentano condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, architettonica ed energetica;
- c) gli edifici hanno prevalente destinazione:
 - 1) residenziale;
 - 2) ricettiva, con esclusione delle case e appartamenti per vacanze disciplinati dall'articolo 34 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), se non sussistono vincoli connessi con le agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999). Se l'edificio è stato oggetto di ampliamento volumetrico per effetto di un permesso di costruire rilasciato in deroga, l'incremento volumetrico o il credito edilizio riconosciuto da quest'articolo non è calcolato con riferimento al volume concesso in deroga;
- d) l'edificio è oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia per perseguire la riqualificazione architettonica complessiva dell'edificio;
- e) l'intervento porta al conseguimento almeno della classe energetica B +.

Per la realizzazione degli **interventi di recupero mediante ristrutturazione** edilizia previsti da quest'articolo **è riconosciuto un incremento del volume urbanistico fuori terra esistente nella misura del 15 per cento, in aggiunta agli incentivi volumetrici previsti per l'adozione di tecniche di edilizia sostenibile**, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008.

In alternativa agli incrementi volumetrici descritti, è ammesso il parziale riconoscimento a titolo di credito edilizio, secondo le specifiche di cui al comma 3 dell'art.109 della L.P.15/2015.

Il cambio d'uso degli edifici ricettivi esistenti è ammesso se è conforme alla destinazione di zona prevista dal PRG, fino ad un incremento volumetrico massimo del 15 per cento dei limiti stabiliti dagli indici urbanistici fissati dal PRG. E' fatta salva l'applicazione degli incentivi

volumetrici previsti per l'adozione di tecniche di edilizia sostenibile, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008.

11

Riqualificazione di un insieme di edifici o di aree urbane insediate. (art.110 della L.P.15/2015)

Nelle aree specificamente destinate all'insediamento è ammessa la ristrutturazione urbanistica che interessa più edifici e le relative aree pertinenziali, tuttavia individuati dagli "accordi urbanistici" di cui sopra.

Per la realizzazione degli interventi di recupero è riconosciuto un incremento di volumetria del 20 per cento rispetto al volume ammesso dal PRG per interventi:

- a) finalizzati alla riqualificazione architettonica e insediativa dell'ambito individuato dall'accordo;
- b) che prevedano la destinazione residenziale, anche per soddisfare il fabbisogno abitativo;
- c) che prevedano il miglioramento delle dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche;
- d) che prevedano il miglioramento dell'accessibilità alle aree insediate;
- e) che prevedano l'integrazione di funzioni compatibili con la residenza, quali servizi, attività ricettive, commerciali e artigianali di servizio.

Per le specificazioni tecniche si fa rimando all'articolato di legge.

Riqualificazione di edifici dismessi e degradati (art.111 della L.P.15/2015)

E' consentita la demolizione di edifici dismessi e degradati o incongrui, previo accertamento del volume o della superficie utile lorda esistenti da parte del comune, con inserimento in un apposito registro se l'iniziativa è finalizzata alla riqualificazione paesaggistica.

Il volume o la superficie individuati possono essere utilizzati anche dopo la loro demolizione con le modalità della categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia

In alternativa può essere prevista la rilocalizzazione del volume o della superficie utile lorda mediante un accordo urbanistico che determina un credito edilizio da impiegare secondo le modalità precedentemente definite e che stabilisca le modalità di ripristino dell'area.

In tal senso la Provincia promuove gli interventi sopra indicati attraverso il fondo per il paesaggio.

Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura (art.112 della L.P.15/2015)

Le aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono riservate esclusivamente ad attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, secondo quanto previsto dal PUP. L'eventuale realizzazione di un edificio a uso abitativo è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP per le aree agricole.

Secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di

un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito della medesima impresa agricola, per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, e per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.

Valutazione del Piano Regolatore presso gli organi provinciali

Le richieste avanzate dai censiti devono necessariamente essere aderenti ai principi enunciati nei precedenti e successivi paragrafi, poiché la validazione dei Piani Regolatori è possibile nella sola eccezione in cui siano conformi ai contenuti enunciati e coerenti con la normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Devono infine essere garantite le ulteriori disposizioni di cui all'art.20 della L.P.15/2015 c.2 e 3

Adozione del PRG

Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del PRG, il presente documento, in cui sono contenuti gli obiettivi i criteri adottati per la definizione della Variante è reso pubblico per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

Decorso il periodo di pubblicazione il comune elabora il progetto di piano. avvalendosi dei dati conoscitivi del SIAT e del supporto della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Possono essere organizzati confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti l'ambiente, il paesaggio, la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale.

Il comune adotta in via preliminare il PRG e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone. Contestualmente il piano viene depositato presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale. Nel medesimo periodo di deposito, il comune può svolgere ulteriori forme di partecipazione.

Le tempistiche e le modalità partecipative sono a questo punto stabilite dagli art.37 e 38 della L.P.15/2015.

Partecipazione alle scelte pianificatorie. Incontri con la popolazione e con le categorie economiche

Per favorire la formulazione di proposte di modifiche al Piano Regolatore vigente coerenti con i criteri introdotti dalla Nuova Legge Urbanistica Provinciale, l'Amministrazione ha diffuso la notizia della variante al Piano Regolatore Generale, coinvolgendo gli Amministratori e l'ufficio tecnico comunale.

Oltre alla formulazione di nuove proposte, sono oggetto di valutazione anche le domande già acquisite agli atti e depositate dopo l'adozione definitiva della precedente ed ultime variante al prg.

Le proposte di modifica

Dalla chiusura dei termini per la presentazione delle proposte di modifica, sono pervenute **12 domande**, così riassunte:

cambio di destinazione urbanistica da

area residenziale	→ altra destinazione	N°3
--------------------------	-----------------------------	------------

cambio di destinazione urbanistica da

area produttiva	→ area mista	N°2
------------------------	---------------------	------------

area produttiva	→ area di tipo agricolo	N°3
------------------------	--------------------------------	------------

cambio di destinazione urbanistica da

area agricola	→ in area residenziale	N°1
----------------------	-------------------------------	------------

cambio di destinazione urbanistica da

area agricola	→ specifico riferimento normativo	N°2
----------------------	--	------------

centro storico	→ scheda censimento	n°1
-----------------------	----------------------------	------------

Proposte di modifica avanzate dall'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale ha proposto l'introduzione di una variante insistente sulla **scheda di censimento n°125 del centro storico**, inserendo la previsione di una destinazione pubblica finalizzata alla creazione della nuova sede da destinare alle associazioni del paese. Contestualmente, essendo una particella in capo alla stessa proprietà dell'edificio censito nella scheda 125, rientrante nella perimetrazione del centro storico come spazio aperto ineditato e contigua ad un'altra area con destinazione a verde pubblico, si provvede ad una uniformazione della destinazione d'uso (variante cartografica 10).

Le proposte di modifica per adeguamenti ed aggiornamenti cartografici

Nel corso dell'esercizio del vigente Piano Regolatore Generale, sono stati attuati interventi di **cambio di coltura** per la trasformazione di aree a bosco in aree agricole, su autorizzazione del distretto forestale competente per territorio – i dati sono stati forniti dalla stazione forestale di Borgo Valsugana e riscontrati dall'ufficio tecnico comunale per un totale di **1 modifica cartografica che conferma il compimento del cambio colturale autorizzato, al momento della redazione della variante;**

La disamina delle richieste di variante è avvenuta in relazione al documento programmatico approvato preliminarmente ed è stata condotta dalla Giunta Comunale.

Variante 2017

Disamina delle proposte di modifica

Variante 01

16

Prot. 1928 data 17.05.2016

Richiesta

La proposta di modifica verte sulla possibilità di attuare un cambio di destinazione urbanistico su particelle di proprietà da “area produttiva Locale” ad aree con destinazione agricola. I fondi interessati sono ubicati lungo l’asse della viabilità di fondo valle e non sono più di alcun interesse per i proponenti, tanto per quanto concerne l’uso che per l’aggravio fiscale determinato dalla destinazione.

Valutazione

Coerentemente con il disegno urbanistico e richiamato il documento programmatico nel quale si enuncia chiaramente l’impossibilità di attuare cambi della destinazione urbanistica parziali, in comparti edificatori ben definiti, in sola ragione della proprietà delle stesse, la proposta può conseguire solamente un accoglimento parziale.

La variante cartografica 01 prevede il cambio di destinazione di una particella da area produttiva di interesse locale in area a Bosco, (p.f.688/1) essendo marginale ad un’area omogenea, con una conformazione tale da non consentirne l’edificazione in via automa.

Rilevato in loco la presenza di un sito interessato da un folto rimboschimento e di un’esistente area boscata retrostante l’area produttiva, la destinazione a bosco appare coerente con il reale stato dei luoghi.

La superficie complessiva del fondo è pari a mq.670 mq. che dalla potenziale edificazione, vengono restituiti ad una destinazione agricola.

Per quanto espresso, la proposta di modifica viene giudicata **accolta** in sede di prima adozione.

Variante 02

17

Prot. 3451 del 12.09.2016

Prot. 3452 del 12.09.2016

Richiesta

Su di un'area produttiva di interesse locale, interessata da esistenti manufatti destinati ad officine meccaniche per la riparazione di automezzi e carrozzeria, la proprietà lamenta la necessità di differenziare l'attività, implementandola con ulteriori servizi che contemplino dalla vendita di accessori sino all'esposizione e vendita di automobili nuove ed usate. I vigenti disposti normativi non consentono di implementare in senso commerciale l'attività esistente. La proposta avanzata verte quindi sulla possibilità di individuare una destinazione pertinente con le ambizioni di sviluppo di una piccola realtà economica a gestione familiare.

L'area in oggetto lambisce la viabilità locale di fondovalle e si inserisce in un contesto fronte strada vocato alle attività produttive.

Valutazione

Al fine di individuare una soluzione pertinente alla proposta di modifica avanzata, si è ritenuto opportuno avviare un confronto con **il servizio commercio della Pat.**

Rilevata la necessità di mantenere l'esistente officina e carrozzeria ma di volere differenziare attività similari all'interno della stessa, con la possibilità di vendita di automobili nuove ed usate, di potere creare un'esposizione e di potere vendere accessori, pezzi di ricambio, gomme ed attrezzature di vario genere, ovvero di svolgere attività di commercio, la destinazione coerente con questo tipo di iniziativa è stata individuata in un' AREA MULTIFUNZIONALE - DESTINATA PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE SECONDARIO COMMERCIALI E TERZIARIE.

Il comparto, nel suo complesso, ha un'estensione di 6000 mq. La trasformazione della destinazione non ha ricaduta sull'edificabilità dei suoli, essendo la previgente previsione artigianale, permanendo sostanzialmente immutati gli indici edificatori.

Le problematiche ravvisabili sono riferite al potenziale maggior traffico indotto da una destinazione di carattere commerciale, in margine ad una viabilità ad alta percorrenza, in un tratto a due corsie in genere molto frequentata. Si rileva l'opportunità di realizzare, in fascia di rispetto stradale, un punto di ingresso e di uscita che garantisca visibilità e non determini interferenze con il normale scorrimento viario. Soluzioni idonee dovranno essere necessariamente concordate con il servizio Viabilità della Pat.

La nuova previsione urbanistica è di auspicio per una riqualificazione dell'area e degli edifici, al fine di garantire un coerente inserimento paesaggistico delle nuove attività insediabili e degli spazi ed aree pertinenziali, anche con l'uso di soluzioni a verde.

Per quanto espresso, si ritiene ammissibile la proposta di modifica che viene giudicata **accolta** in sede di prima adozione.

Variante 03

Prot. 3350 del 05.09.2016

Richiesta

La proposta di modifica riguarda la trasformazione della destinazione urbanistica di un'area residenziale in area a verde privato. Per caratteristiche dimensionali, il lotto non consente una autonoma edificazione e per tale ragione se ne chiede lo stralcio.

Valutazione

Rilevate le motivazioni addotte e verificato che l'area in oggetto ha un'estensione complessiva di 220 mq, con una conformazione che, a meno delle distanze dai confini, non è in alcun modo edificabile ed è inoltre ricadente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, si conviene alla trasformazione della destinazione urbanistica in area a **verde privato**.

La proposta è quindi **accolta** in sede di prima adozione.

Variante 04

Prot. 389 del 31.01.2017

Richiesta

La proposta di modifica riguarda la trasformazione della destinazione urbanistica di un'area residenziale in area a verde privato poiché non più di interesse per la proprietà che non intende attuarne l'edificazione.

Valutazione

Conformemente con i criteri stabiliti nel documento programmatico, l'area residenziale in oggetto è periferica ed individua un ambito che anticipa una ampia destinazione a verde privato. Non intervenendo, per tale ragione, sul disegno urbanistico in modo incoerente, la trasformazione

della destinazione urbanistica può essere attuata per un lotto di dimensioni complessive pari a mq.956.

In sede di prima adozione, la proposta è **accolta**.

Variante 05

Prot. 672 del 20.02.2017

Richiesta

All'interno di un compendio a destinazione omogenea, la viabilità privata esistente ha destinazione residenziale, incidendo per tale ragione sulle metrature soggetto al versamento dell'IMU. Se ne chiede lo stralcio.

Valutazione

La proposta di modifica prende atto di uno stato dei luoghi esistente. Rilevata la possibilità, nella legenda standard, di individuare anche tracciati viabilistici privati, si procede al recepimento della richiesta avanzata, trasformando un'area di complessivi 380 mq da area residenziale in area a viabilità privata.

Variante 06

Prot. 824 del 14.03.2017

Richiesta

La proposta di modifica verte sulla possibilità di attuare una trasformazione di un'area di proprietà da agricola di interesse locale in area residenziale di completamento.

Valutazione

Il disegno urbanistico vede l'area in oggetto ricompresa fra due lotti a destinazione residenziale già edificati e verrebbe a costituire un completamento di un comparto ben definito. La destinazione agricola attuale appare infatti come un residuo. La presenza di una viabilità di zona e delle opere di urbanizzazione primaria esistenti non introduce implicazioni negative.

La sezione stradale, seppur dimensionalmente ridotta e di fatto costituente una interpodereale, risulta ampiamente sufficiente a supportare il tipo di utilizzo che ne sarà fatto anche

nel caso di una ulteriore edificazione. Gli indici edilizi, piuttosto contenuti, non consentono operazioni speculative a carattere intensivo.

Variante 07

Prot. 3435 del 07.09.2016

Richiesta

In località *Fontana Secca* è insediato un'azienda zootecnica. Parte dell'ambito di proprietà è destinato attualmente ad area per impianto recupero rifiuti. Tuttavia, la necessità da parte dell'azienda è quella di potere utilizzare gli spazi disponibili compatibilmente che la destinazione esistente per organizzare in maniera più funzionale gli spazi pertinenziali.

Valutazione

Per mantenere traccia dell'esistenza dell'area di smaltimento rifiuti, la variante 7 consiste nell'inserimento di uno specifico riferimento normativo che consenta all'azienda zootecnica di intraprendere iniziative di espansione della propria attività, utilizzando l'intera area di proprietà, senza tuttavia mettere in atto lavorazioni che possano in alcun modo interferire con i materiali ivi collocati.

Le norme tecniche di attuazione sono state implementate, all'art.40 con il seguente comma:

2. Nell'area in località "Fontana secca" indicata con simbolo "**Rr**" in ~~prossimità~~ parte dell'area per impianti zootecnici ~~il perimetro che la individua~~ coincide con quello della ex discarica rifiuti speciali. **Tale superficie potrà essere utilizzata per la realizzazione di parcheggi di superficie, escludendo qualsiasi attività di scavo e di edificazione in sottosuolo ed essere asservita alla determinazione degli indici urbanistici, così come definiti dal successivo art. 41, ed impiegati sulle particelle fondiarie esterne all'ex discarica, per la realizzazione dei fabbricati afferenti l'impresa zootecnica ivi insediata.**

Tale disposizione appare coerente con la necessità di individuare cartograficamente l'esistenza di impianti di discarica, rispetto al possibile utilizzo che qui si propone.

Per quanto espresso, si ritiene ammissibile la proposta di modifica che viene giudicata **accolta** in sede di prima adozione.

Variante 08

Prot. 3146 del 18.08.2016

Richiesta

La proposta di modifica verte sulla possibilità di insediare una struttura da destinare a canile, provvisto di recinti e volumi necessari all'esercizio di tale attività

L'area individuata è limitrofa all'abitazione del proponente ed insistente su particelle di proprietà. L'attività di assistenza agli animali implica la presenza del custode e quindi la vicinanza del canile all'abitazione principale.

Valutazione

L'iniziativa proposta individua delle particelle a destinazione agricola ricadenti in area di protezione fluviale – ambito di interesse ecologico. Per le disposizioni normative vigenti, non possono essere intraprese iniziative edificatorie o di trasformazione del sito.

L'Amministrazione, rilevata la necessità di reperire sul territorio comunale, ma anche di comunità di valle, una struttura da dedicare a pensionato per cani e per l'insediamento di un accalappiacani, si fa promotrice dell'iniziativa, ritenuta di pubblica utilità.

La comunità di valle ha avviato uno studio già depositato agli atti, seppur mancante di una approvazione finale, in cui l'area di salvaguardia è oggetto di modifiche sostanziali, derivanti da uno studio specifico mirato a verificare, in situ, la reale valenza naturalistica dell'ambito fluviale.



Per tale ragione, oltre ad allegare lo stralcio della modifica ipotizzata, si propone l'inserimento di uno specifico riferimento normativo i cui disposti regolamentino in modo dettagliato le possibilità costruttive, di gestione e di messa in esercizio di tale attività.

Pur in presenza delle criticità esplicitate, si propone l'individuazione di un ambito così normato:

Le particelle fondiarie 1655 – 1650 ed in quota parte 1649, contraddistinte da specifico riferimento normativo sono soggette alle seguenti disposizioni:

Può essere realizzata una struttura da adibire ad allevamento/canile, nel rispetto degli indici di cui al comma 7, limitando l'altezza massima a mt.5.00 misurati a metà falda.

La richiesta può essere formulata dal proprietario del fondo, in qualità di imprenditore agricolo.

Sono insediabili all'interno del manufatto:

- **locale/i da adibire ad ufficio**
- **servizio igienico**
- **deposito/i per le attrezzature**
- **deposito/i alimentare**
- **ambulatorio veterinario**
- **locale cella frigo per la conservazione delle carcasse**
- **box chiusi e riscaldati da destinare ai cani**
- **box aperti da destinare ai cani**

Si applicano le disposizioni vigenti per il settore veterinario, con riferimento alla L.P.4 del 28 marzo 2012 – animali d'affezione e l'allegato A della d.g.p. n.2533 del 5 dicembre 2013.

E' ammessa l'attività di pensione per animali e di accalappia cani, quest'ultima da esercitare su convenzione da definire con il Comune o con la Comunità di Valle – Valsugana orientale e Tesino;

Pur in presenza di una disposizione normativa, al momento della formulazione della proposta, restrittiva rispetto alle possibilità edificatoria rilevata l'utilità di questo tipo di struttura e la compatibilità dell'allevamento con la destinazione agricola di zona e dell'attività svolta in forma imprenditoriale dal proponente, la richiesta viene accolta, presumendo un atto di adozione del piano stralcio della comunità in ordine alle AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE.

Variante 09

Prot. U.T.C

Richiesta

Con riferimento alle richieste di cambio di coltura, l'ufficio tecnico comunale propone l'aggiornamento cartografico conseguente all'esecuzione dei lavori.

Valutazione

Trattasi di mero aggiornamento cartografico, quale presa d'atto per l'avvenuta attuazione del cambio colturale.

Variante 10 A e B

Prot. AMMINISTRAZIONE

Richiesta

L'Amministrazione comunale ha intavolato una trattativa con il proprietario di un edificio rientrante nel censimento nel patrimonio edilizio del centro storico con la **SCHEDA 125** – categoria: Ristrutturazione edilizia, per valutarne l'acquisto finalizzato a destinare l'immobile alla realizzazione della sede delle associazioni del paese. Così una particella limitrofa, destinata a spazi inedificati del centro storico.

Valutazione

La modifica proposta consiste nell'individuare la destinazione pubblica nelle note della scheda di censimento dell'immobile (10A) che per contenuti di analisi e di previsione rimane invariata. La particella limitrofa viene invece indicata in cartografia come area a verde pubblico (10B) , uniformandola, per destinazione, al contesto esistente.

Tali modifiche sono finalizzate alla sola introduzione di previsioni pubbliche per l'acquisizione dei beni individuati, applicando valori di esproprio stabiliti dai competenti uffici provinciali.

In caso di acquisizione del bene, i lavori saranno attuati in conformità con le vigenti norme tecniche di attuazione.

Variante 11

Prot. 1715 del 03.05.2017

Richiesta

La proposta di modifica verte su di un immobile censito all'interno del patrimonio edilizio storico con la **scheda 154** – soggetto alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia. Trattandosi di un edificio isolato, si intende procedere alla demolizione e ricostruzione secondo le specifiche di legge introdotte dalla L.P.15/2015 per la riqualificazione statica ed energetica.

Valutazione

La necessità di definire le modalità di intervento con una modifica della scheda di censimento deriva dalla volontà, da parte delle proprietà, di introdurre elementi non coerenti con le tipologie costruttive tradizionali in ordine alla foronomia di facciata. Per tale ragione si è ritenuto opportuno formulare alcune simulazioni grafiche, per significare che, nel rispetto della dislocazione planimetrica originaria, l'edificio, isolato ed attualmente privo di caratteristiche costruttive storiche di rilievo, viene qui proposto con il mantenimento di masse e copertura analoghe all'originario, ma con l'inserimento di apertura a nastro rientranti nella definizione della nuova classificazione energetica che sfrutta il soleggiamento ed ombreggiamenti per il riscaldamento passivo dell'immobile.

La volontà perseguita è quella di individuare una soluzione condivisa che non introduca discrezionalità o elementi incongrui che possano creare precedenti per futuri interventi di demolizione e ricostruzione.

Al contempo si è ritenuto utile precisare nelle norme tecniche di attuazione che solamente in presenza di edifici isolati, ovvero non concorrenti alla formazione della scena urbana, soggetti alla categoria della ristrutturazione edilizia, possano essere introdotti elementi non prettamente tradizionali, purché finalizzati al miglioramento energetico dell'immobile.

Nel merito, il comma introdotto nell'articolo 29 – **ristrutturazione edilizia** delle NdA è stato così formulato:

5. Per i soli interventi di demolizione e ricostruzione, qualora l'edificio originario sia privo di qualità architettoniche, di elementi tipologici e costruttivi riferibili alla tradizione edificatoria locale e sia isolato, ovvero non inserito in un contesto che contribuisca a formare la scena urbana, è ammessa la riedificazione con l'impiego di materiali di uso tradizionale o consentiti dalle presenti NdA, anche con l'inserimento di foronomie di facciate dettate da esigenze di risparmio energetico, ovvero con forme e dimensioni non tradizionali, a patto che si raggiunga la classe di certificazione energetica A o superiore.

Tale previsione assume una valenza anche per orientare futuri interventi di demolizione e ricostruzione.

Verifica edificabilità dei suoli

Al termine della disamina delle proposte di modifica, si rileva:

Aree residenziali

Da residenziale a verde privato / altra destinazione	mq.1557
Variante 04 -05- 03	
Da agricolo in residenziale	mq.1123
Variante 06	

Bilancio **vengono restituiti all'inedificabilità dei suoli** **mq.434**

25

Aree produttive

Da produttivo in agricolo

mq.670

Variante 01

Bilancio **vengono restituiti all'inedificabilità dei suoli** **mq.670**

VARIANTI GRAVATE DAL DIRITTO DI USO CIVICO

Nessuna delle varianti proposte incide su particelle gravate dal diritto di uso civico.

ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

**Verifica è stata attuata sulle varianti che determinano
una ricaduta sullo strumento di pianificazione**

PRG OSPEDALETTO – VARIANTE 2017

VARIANTE N. 1

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11
Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979

NON SOGGETTA interventi che non producono effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000".

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RIF. TAB. A**

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON / SOGGETTA Intervento non produce effetti soggetti alla procedura di VIA

VERIFICA DI COERENZA INTERNA

Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente

PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso le norme tecniche di attuazione. interferisce	NO
PRG Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il PRG non contempla il Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 24 bis della L.P. 22/1991. La variante in oggetto interferisce con le azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio montano.	NO
PRG Dimensionamento Residenziale	Il comune di Ospedaletto non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.	NO
PRG Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente	NO
PRG Dotazione di servizi e Attrezzature pubbliche	La variante in oggetto, non modifica / interferisce con le dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche previste dal PRG vigente Interferisce	NO
PRG Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	L'intervento non agisce e non ha effetti sul sistema insediativo esistente	NO

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)

PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NO
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto di variante non ricade in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A (vedi PGUAP Ambiti Fluviali)	NO
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zone non disciplinate dal PUP.	NO
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	NO
PGUAP Rischio Idrogeologico	La variante non determina aggravio del rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	MIGLIORA
PGUAP Ambiti fluviali	Interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici" e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici del PGUAP	NO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	L'ambito oggetto di variante interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche	NO

PRG OSPEDALETTO – VARIANTE 2017

VARIANTE N. 2

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11
Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979

NON SOGGETTA interventi che non producono effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000".

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Rif. TAB. A**

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON / SOGGETTA Intervento non produce effetti soggetti alla procedura di VIA

VERIFICA DI COERENZA INTERNA

Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente

PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso le norme tecniche di attuazione. interferisce	NO
PRG Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il PRG non contempla il Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 24 bis della L.P. 22/1991. La variante in oggetto interferisce con le azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio montano.	NO
PRG Dimensionamento Residenziale	Il comune di Ospedaletto non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.	NO
PRG Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente	NO
PRG Dotazione di servizi e Attrezzature pubbliche	La variante in oggetto, non modifica / interferisce con le dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche previste dal PRG vigente interferisce	NO
PRG Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	L'intervento non agisce e non ha effetti sul sistema insediativo esistente	SI

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)

PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NO
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto di variante non ricade in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A (vedi PGUAP Ambiti Fluviali)	NO
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zone non disciplinate dal PUP.	NO
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	NO
PGUAP Rischio Idrogeologico	La variante non determina aggravio del rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NO
PGUAP Ambiti fluviali	Interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici" e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici del PGUAP	NO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	L'ambito oggetto di variante interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche	NO

PRG OSPEDALETTO – VARIANTE 2017

VARIANTE N. 3

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11
Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979

NON SOGGETTA

interventi che non producono effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000".

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Rif. TAB. A**

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON / SOGGETTA

Intervento non produce effetti soggetti alla procedura di VIA

VERIFICA DI COERENZA INTERNA

Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente

PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso le norme tecniche di attuazione. Interferisce	NO
PRG Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il PRG non contempla il Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 24 bis della L.P. 22/1991. La variante in oggetto interferisce con le azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio montano.	NO
PRG Dimensionamento Residenziale	Il comune di Ospedaletto non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.	NO
PRG Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente	NO
PRG Dotazione di servizi e Attrezzature pubbliche	La variante in oggetto, non modifica / interferisce con le dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche previste dal PRG vigente Interferisce	NO
PRG Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	L'intervento non agisce e non ha effetti sul sistema insediativo esistente	NO

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)

PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NO
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto di variante non ricade in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A (vedi PGUAP Ambiti Fluviali)	NO
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zone non disciplinate dal PUP.	NO
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	NO
PGUAP Rischio Idrogeologico	La variante non determina aggravio del rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NO
PGUAP Ambiti fluviali	Interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici" e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici del PGUAP	NO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	L'ambito oggetto di variante interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche	NO

PRG OSPEDALETTO – VARIANTE 2017

VARIANTE N. 4

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11
Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979

NON SOGGETTA interventi che non producono effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000".

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Rif. TAB. A**

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON / SOGGETTA Intervento non produce effetti soggetti alla procedura di VIA

VERIFICA DI COERENZA INTERNA

Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente

PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso le norme tecniche di attuazione. Interferisce	NO
PRG Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il PRG non contempla il Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 24 bis della L.P. 22/1991. La variante in oggetto interferisce con le azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio montano.	NO
PRG Dimensionamento Residenziale	Il comune di Ospedaletto non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.	NO
PRG Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente	NO
PRG Dotazione di servizi e Attrezzature pubbliche	La variante in oggetto, non modifica / interferisce con le dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche previste dal PRG vigente Interferisce	NO
PRG Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	L'intervento non agisce e non ha effetti sul sistema insediativo esistente	NO

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)

PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NO
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto di variante non ricade in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A (vedi PGUAP Ambiti Fluviali)	NO
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zone non disciplinate dal PUP.	NO
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	NO
PGUAP Rischio Idrogeologico	La variante non determina aggravio del rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NO
PGUAP Ambiti fluviali	Interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici" e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici del PGUAP	NO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	L'ambito oggetto di variante interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche	NO

PRG OSPEDALETTO – VARIANTE 2017

VARIANTE N. 5

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11
Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979

NON SOGGETTA interventi che non producono effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000".

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RIF. TAB. A**

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON / SOGGETTA Intervento non produce effetti soggetti alla procedura di VIA

VERIFICA DI COERENZA INTERNA

Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente

PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso le norme tecniche di attuazione. Interferisce	NO
PRG Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il PRG non contempla il Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 24 bis della L.P. 22/1991. La variante in oggetto interferisce con le azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio montano.	NO
PRG Dimensionamento Residenziale	Il comune di Ospedaletto non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.	NO
PRG Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente	NO
PRG Dotazione di servizi e Attrezzature pubbliche	La variante in oggetto, non modifica / interferisce con le dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche previste dal PRG vigente Interferisce	NO
PRG Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	L'intervento non agisce e non ha effetti sul sistema insediativo esistente	NO

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)

PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NO
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto di variante non ricade in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A (vedi PGUAP Ambiti Fluviali)	NO
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zone non disciplinate dal PUP.	NO
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	NO
PGUAP Rischio Idrogeologico	La variante non determina aggravio del rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NO
PGUAP Ambiti fluviali	Interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici" e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici del PGUAP	NO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	L'ambito oggetto di variante interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche	NO

PRG OSPEDALETTO – VARIANTE 2017

VARIANTE N. 6

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11
Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979

NON SOGGETTA interventi che non producono effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000".

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Rif. TAB. A**

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON / SOGGETTA Intervento non produce effetti soggetti alla procedura di VIA

VERIFICA DI COERENZA INTERNA

Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente

PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso le norme tecniche di attuazione. Interferisce	NO
PRG Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il PRG non contempla il Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 24 bis della L.P. 22/1991. La variante in oggetto interferisce con le azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio montano.	NO
PRG Dimensionamento Residenziale	Il comune di Ospedaletto non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.	NO
PRG Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente	NO
PRG Dotazione di servizi e Attrezzature pubbliche	La variante in oggetto, non modifica / interferisce con le dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche previste dal PRG vigente Interferisce	NO
PRG Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	L'intervento non agisce e non ha effetti sul sistema insediativo esistente	NO

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)

PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NO
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto di variante non ricade in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A (vedi PGUAP Ambiti Fluviali)	NO
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zone non disciplinate dal PUP.	NO
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	NO
PGUAP Rischio Idrogeologico	La variante non determina aggravio del rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NO
PGUAP Ambiti fluviali	Interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici del PGUAP	NO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	L'ambito oggetto di variante interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche	NO

PRG OSPEDALETTO – VARIANTE 2017

VARIANTE N. 7

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11
Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979

NON SOGGETTA interventi che non producono effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000".

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Rif. TAB. A**

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON / SOGGETTA Intervento non produce effetti soggetti alla procedura di VIA

VERIFICA DI COERENZA INTERNA

Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente

PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso le norme tecniche di attuazione. Interferisce	NO
PRG Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il PRG non contempla il Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 24 bis della L.P. 22/1991. La variante in oggetto interferisce con le azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio montano.	NO
PRG Dimensionamento Residenziale	Il comune di Ospedaletto non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.	NO
PRG Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente	NO
PRG Dotazione di servizi e Attrezzature pubbliche	La variante in oggetto, non modifica / interferisce con le dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche previste dal PRG vigente Interferisce	NO
PRG Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	L'intervento non agisce e non ha effetti sul sistema insediativo esistente	NO

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)

PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NO
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto di variante non ricade in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A (vedi PGUAP Ambiti Fluviali)	NO
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zone non disciplinate dal PUP.	NO
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	SI
PGUAP Rischio Idrogeologico	La variante non determina aggravio del rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	SI
PGUAP Ambiti fluviali	Interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici del PGUAP	NO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	L'ambito oggetto di variante interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche	NO

PRG OSPEDALETTO – VARIANTE 2017

VARIANTE N. 8

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11
Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979

NON SOGGETTA interventi che non producono effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000".

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Rif. TAB. A**

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON / SOGGETTA Intervento non produce effetti soggetti alla procedura di VIA

VERIFICA DI COERENZA INTERNA

Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente

PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso le norme tecniche di attuazione. Interferisce	NO
PRG Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il PRG non contempla il Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 24 bis della L.P. 22/1991. La variante in oggetto interferisce con le azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio montano.	NO
PRG Dimensionamento Residenziale	Il comune di Ospedaletto non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.	NO
PRG Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente	NO
PRG Dotazione di servizi e Attrezzature pubbliche	La variante in oggetto, non modifica / interferisce con le dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche previste dal PRG vigente Interferisce	NO
PRG Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	L'intervento non agisce e non ha effetti sul sistema insediativo esistente	NO

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)

PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NO
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A (vedi PGUAP Ambiti Fluviali)	SI
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zone non disciplinate dal PUP.	NO
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	SI
PGUAP Rischio Idrogeologico	La variante non determina aggravio del rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NO
PGUAP Ambiti fluviali	Interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici del PGUAP	NO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	L'ambito oggetto di variante interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche	NO

PRG OSPEDALETTO – VARIANTE 2017

VARIANTE N. 9

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11
Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979

NON SOGGETTA

interventi che non producono effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000".

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Rif. TAB. A**

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON / SOGGETTA

Intervento non produce effetti soggetti alla procedura di VIA

VERIFICA DI COERENZA INTERNA

Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente

PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso le norme tecniche di attuazione. Interferisce	NO
PRG Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il PRG non contempla il Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 24 bis della L.P. 22/1991. La variante in oggetto interferisce con le azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio montano.	NO
PRG Dimensionamento Residenziale	Il comune di Ospedaletto non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.	NO
PRG Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente	NO
PRG Dotazione di servizi e Attrezzature pubbliche	La variante in oggetto, non modifica / interferisce con le dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche previste dal PRG vigente Interferisce	NO
PRG Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	L'intervento non agisce e non ha effetti sul sistema insediativo esistente	NO

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)

PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NO
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A (vedi PGUAP Ambiti Fluviali)	NO
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zone non disciplinate dal PUP.	NO
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	SI
PGUAP Rischio Idrogeologico	La variante non determina aggravio del rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NO
PGUAP Ambiti fluviali	Interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici del PGUAP	NO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	L'ambito oggetto di variante interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche	NO

PRG OSPEDALETTO – VARIANTE 2017

VARIANTE N. 10

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11
Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979

NON SOGGETTA interventi che non producono effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000".

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Rif. TAB. A**

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON / SOGGETTA Intervento non produce effetti soggetti alla procedura di VIA

VERIFICA DI COERENZA INTERNA

Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente

PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso le norme tecniche di attuazione. Interferisce	SI
PRG Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	Il PRG non contempla il Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell' art. 24 bis della L.P. 22/1991. La variante in oggetto interferisce con le azioni di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio montano.	NO
PRG Dimensionamento Residenziale	Il comune di Ospedaletto non rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.	NO
PRG Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto, non modifica il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente	NO
PRG Dotazione di servizi e Attrezzature pubbliche	La variante in oggetto, non modifica / interferisce con le dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche previste dal PRG vigente Interferisce	NO
PRG Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	L'intervento non agisce e non ha effetti sul sistema insediativo esistente	NO

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)

PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante non insiste sul sistema delle Invarianti del PUP	NO
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A (vedi PGUAP Ambiti Fluviali)	NO
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in zone non disciplinate dal PUP.	NO
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto di variante ricade in "Aree di Tutela Ambientale"	NO
PGUAP Rischio Idrogeologico	La variante non determina aggravio del rischio (Vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.)	NO
PGUAP Ambiti fluviali	Interferisce con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici del PGUAP	NO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	L'ambito oggetto di variante interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche	NO

VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI (D.M. n. 1444/68)

La norma vigente in materia di dimensionamento dei servizi nella pianificazione territoriale (D.M. 1444/68) stabilisce la dotazione minima per abitante, insediato e da insediare, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio (con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie), riducibili a 12 mq nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 mq (di cui mq 4 riservati ad attrezzature scolastiche).

La quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

- a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, ecc.;
- c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
- d) mq 2,50 di aree per parcheggi.

La popolazione di OSPEDALETTO (fonte ISTAT 2015) è di 815 abitanti.

a) Aree per l'istruzione – edilizia scolastica e culturale

A1 mq.2016

A2 mq.1187

Totale mq.3204

Verifica dello standard $3204/815 = 3,93 < \text{di } 4.50$ – INDICE **NON SODDISFATTO**

Le strutture scolastiche sono soddisfatte all'interno dell'ambito di comunità di valle.

b) Attrezzature di interesse comune

F201 mq.2047

mq.125

Edifici di culto mq.443

mq.173

Municipio mq.220

c) spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport

F207 sportiva all'aperto Mq.6822,447

F207 sportiva all'aperto Mq.10994,866

F209 sportiva al coperto Mq.1943,004

F301 verde pubblico Mq.330,630

F301 verde pubblico Mq.1230,971

F301 verde pubblico Mq.2303,560

F301 verde pubblico Mq.59,675

F301 verde pubblico Mq.922,219

Totale Mq.24.607

Verifica dello standard $24607/815 = 30,19 > \text{di } 9.00$ – INDICE **SODDISFATTO**

d) parcheggi

F305	parcheggio	76,383
F305	parcheggio	372,599
F305	parcheggio	385,911
F305	parcheggio	294,264
F305	parcheggio	175,566
F305	parcheggio	788,039
F305	parcheggio	5597,540
F305	parcheggio	185,457
F305	parcheggio	620,025
F305	parcheggio	37,770
F305	parcheggio	3503,684
F305	parcheggio	481,746
F305	parcheggio	213,012
F305	parcheggio	868,903
F305	parcheggio	177,829
F305	parcheggio	279,767
F305	parcheggio	177,417
F305	parcheggio	75,488
F305	parcheggio	50,868
F305	parcheggio	97,161
F305	parcheggio	223,570
F305	parcheggio	73,409
F305	parcheggio	89,852
F305	parcheggio	215,314
Totale		mq.15061

Verifica dello standard $15061/815 = 18.47 > \text{di } 2.50$ – INDICE **SODDISFATTO**

Gli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 risultano dunque ampiamente rispettati.

VERIFICA DELLE AREE ASSOGGETTATE A VINCOLO ESPROPRIATIVO

39

E' stato effettuato il monitoraggio esteso a tutte le aree con destinazione pubblica (aree a servizi civili/ amministrativi, aree a servizi sociali/culturali, aree a servizi scolastici, aree a servizi sportivi, aree a verde pubblico, aree per infrastrutture e parcheggi), e dunque assoggettate a vincolo espropriativo.

Complessivamente risultano interessate dal vincolo n.9 particelle fondiarie private.

p.f.165/1	PARTE PARCHEGGIO
p.f.287/1	PARTE PARCHEGGIO
p.f.599	PARTE PARCHEGGIO
p.f.764/3	PARTE PARCHEGGIO
p.f.551/1	AREA ATTREZZATURE SPORTIVE
p.f.764/1	PARTE PARCHEGGIO
p.ed.537	PARTE PARCHEGGIO
p.ed.230	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
p.f.603	VERDE PUBBLICO

CONTRODEDUZIONI AL PARERE ESPRESSO DALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE – SEDUTA 25/2017 DEL 22 NOVEMBRE 2017

Premessa

Il 22 novembre 2017 presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 519923 di data 26 settembre 2017, per la verifica di coerenza della variante al Piano Regolatore Generale del comune di Ospedaletto rispetto al PUP.

Al fine di semplificare le procedure di verifica, la relazione viene redatta secondo l'ordine delle argomentazioni trattate nel verbale di conferenza.

Integrazione alla disamina delle proposte di modifica

A seguito dei pareri di merito espressi dai servizi provinciali, nei paragrafi successivi si è ulteriormente argomentato sulle varianti contenenti aspetti critici, quale le proposte di modifica 2, 7 ed 8, accogliendo le indicazioni suggerite, per garantire un migliore inserimento delle stesse nel contesto di pianificazione.

In particolare per la:

Variante 02 – si è recepita l'indicazione di subordinare ogni intervento edilizio ad una generale riqualificazione architettonica ed urbanistica dell'area, attualmente caratterizzata da una sommatoria di edifici privi di identità, con destinazioni incongrue, generatesi in diverse epoche negli ultimi 25 anni. Anche sul piano della strutturazione planimetrica, in raccordo che il divieto del servizio gestione strade di aprire nuovi accessi carrabili, è necessaria una verifica, in sede progettuale, degli spazi da destinare alla viabilità interna, ai parcheggi ed alle sistemazioni a verde.

Variante 07 – l'area, come suggerito dall'Appa, è stata ulteriormente regolamentata, oltre che per la realizzazione di un parcheggio di superficie, anche con le indicazioni necessarie alla strutturazione di un idoneo sistema di raccolta delle acque superficiali, allo scopo di non creare interferenze con gli strati di bonifica sottostanti. Piantumazioni e rinverdimenti non sono di fatto necessari poiché l'area è stata rigenerata. L'indicazione, come si leggerà di seguito, non prevede la possibilità di utilizzare piante, anche a piccolo fusto, che possano radicarsi nel terreno, interferendo con gli strati di sottofondo inquinati. L'impianto normativo è stato quindi perfezionato.

Variante 08 – a fronte del parere di diniego espresso da alcuni servizi, l'Amministrazione ha inteso resistere, traslando l'intervento più a monte, al fine di incrementare la distanza del futuribile manufatto ad oltre 50 mt dal fiume Brenta. Come si leggerà di seguito, una legge del settore veterinario affronta tutte le problematiche ambientali che sono state riviste, nel mese di dicembre, in un incontro fra il Comune di Ospedaletto, il progettista del proponente ed i funzionari Appa che

avevano espresso riserve, addivenendo ad una soluzione condivisa che la cartografia si trova quindi a proporre.

Ulteriori puntualizzazioni sono oggetto delle successive trattazioni delle proposte di modifica, alla luce dei pareri di merito espressi dai competenti servizi provinciali.

Cartografia

Relativamente alle problematiche cartografiche evidenziate, si rileva che in fase di riproduzione degli elaborati di piano, sia cartacei che PDF, è stato erroneamente utilizzato uno stile di stampa che prevede la sovrapposizione dei layer in luogo della loro "fusione", trasformando i retini a campitura piena in solidi che non consentono la lettura delle informazioni sottoposte. Per tale ragione la base catastale ed alcuni tematismi sono risultati illeggibili.

In merito alla scala di rappresentazione di alcuni tematismi si segnala una certa difficoltà nella gestione delle proprietà. Le cartografie vengono infatti estrapolate da un unico file e stampate in scale differenti. Al fine di rendere leggibili alcuni cartigli e riconoscibili alcuni tratteggi, si fa riferimento alla scala di rappresentazione più piccola. Ne deriva che per consentire la lettura di un elaborato in scala 1:5000, è necessario incrementare la scala di rappresentazione che per ovvie ragioni diventa sovradimensionata nelle scale maggiori. Si è in ogni caso provveduto alle opportune rettifiche segnalando tuttavia che nella cartografia del centro storico, necessariamente la scala di rappresentazione presenta delle differenziazioni fra abitato e territorio aperto, al fine di rendere leggibili i cartigli delle categorie di intervento del centro storico che, se incrementati, non permetterebbero di leggere il tessuto edilizio sottostante.

Ne deriva quindi che, per quanto segnalato:

- la base catastale è posta nel primo livello di visualizzazione, risultando quindi leggibile;
- le scale dei tematismi e dei cartigli sono stati revisionati;
- la legenda è stata integrata e corretta in ordine al riferimento sulla viabilità privata (destinazione attribuita alla variante n. 5), al riferimento "A" presente su alcuni edifici del centro storico ed al tematismo di "area libera del centro storico";
- i tematismi della viabilità risultano già suddivisi in esistenti, potenziamento e progetto;
- per le ragioni suddette in ordine alle problematiche di stampa degli elaborati di piano, l'indicazione della fascia di rispetto cimiteriale già presente, risulta ora correttamente leggibile.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

In data 14 novembre 2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006, al fine di verificare la compatibilità della variante con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale.

Si precisa che l'**art.16** delle Norme Tecniche di Attuazione evidenzia già che la carta di sintesi geologica, del PGUAP e della carta delle risorse idriche prevalgono sulle trasformazioni urbanistiche

ed edilizie previste dal PRG, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n.1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP.

La cartografia riporta già la rappresentazione dell'idrografia principale del pup. Per quanto argomentato nel paragrafo inerente la cartografia, è probabile che si sia verificato un problema di visualizzazione di alcuni tematismi in fase di stampa. Al fine di rendere maggiormente evidenti i corsi d'acqua, è comunque stato accentuato lo spessore delle polilinee dei torrenti ed incrementata l'intensità del colore, di modo che, nelle sovrapposizioni con i colori di altri retini, risultino maggiormente marcati.

In ordine ai disposti normativi che regolano le attività ammesse rispetto alle acque pubbliche, in fregio ai corsi d'acqua, alle disposizioni contenute nel PGUAP, agli interventi di sistemazione idraulico-forestale, si evidenzia che le Norme Tecniche di Attuazione sono state aggiornate a tali contenuti, con rimando agli **artt.53 quinquies c.13, c.14 e c.15** (testo colore verde).

Pur richiamata in parere, la rappresentazione degli ambiti fluviali è già specificatamente individuata dalla cartografia del Piano Regolatore Generale.

Per le aree a verde privato, come specificato nel parere, l'**art.38 bis.c.5** ovvero **art.18 tris c.1**, si recepisce che, per previsioni ricadenti in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico, possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità.

A seguito di verifica della cartografia, si evidenzia che contrariamente a quanto segnalato, la numerazione con la quale si individuano le varianti di nuova introduzione, è corrispondente su tutti gli elaborati di piano, provenendo di fatto dalla stessa fonte e non da elaborati cartografici diversi.

Si precisa infine che gli **art.16 – 17 – 18 – 18 bis e 18 tris** delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG garantiscono che tutti i progetti siano verificati sulla base delle disposizioni provinciali vigenti per la salvaguardia idrogeologica.

Nel merito delle singole proposte avanzate nella presente Variante si contro desume quanto segue:

- per le **varianti 1, 2, 7** - l'**art.53 quinquies** – fiumi e torrenti rimanda già alla L.P.18/76
- per le **varianti 6, 8, 10a, 10b, 11** è stato introdotto l'**art.18 tris**, recependo gli elementi prescrittivi indicati. In cartografia sono stati infine riportati gli * *“specifici riferimenti normativi”* di rimando al medesimo articolo.

Aree a bosco

Il Servizio Foreste e Fauna si esprime nel merito della **variante 9**, volta a modificare, da boscata ad agricola, la destinazione urbanistica della p.f. 1741/19 C.C. Ospedaletto, con superficie pari a circa 2.600 m², giusta autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico prot. n. 305069 (pratica n. 120/16) di data 09 giugno 2016.

Nel mentre il PRG sta compiendo il proprio iter, sono proseguiti i lavori inerenti il cambio di coltura anche con la formalizzazione di una richiesta di variante in corso d'opera (prot. 589363 di data

27 ottobre 2017) finalizzata ad ottenere un profilo finale del terreno diverso da quello inizialmente richiesto, mantenendo invariata la superficie di intervento.

Si conferma la previsione del cambio di destinazione da area a Bosco ad altra area agricola, rilevato che al momento dell'adozione definitiva del PRG i lavori sono da ritenersi conclusi.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Aree residenziali

Le **varianti 03 e 04** hanno introdotto il cambio di destinazione urbanistica da area residenziale di completamento a verde privato.

Nel primo caso, **variante 03**, si tratta di una regolarizzazione cartografica. La particella individuata non garantisce infatti alcuna possibilità edificatoria, non essendoci le caratteristiche dimensionali per potere edificare.

Al contrario, la **variante 04** costituisce uno stralcio riferito alla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015. Le Norme di Attuazione sono state integrate con la relativa disciplina di cui al neo formato **art.60, comma 2** (colore verde), individuando tale previsioni in cartografia con il simbolo di "specifico riferimento normativo".

Per quanto osservato, si evidenzia che la **Variante 6**, che introduce una nuova area residenziale di completamento nella parte sud-orientale del centro urbano, è stata promossa in riferimento all'articolo 18 della l.p. n. 15/2015, relativo alla limitazione del consumo del suolo e quindi motivata, e subordinata a specifica disciplina, per rispondere a bisogni di prima casa secondo i requisiti di cui all'articolo 87, comma 4 della stessa l.p. n. 15/2015. La cartografia è stata aggiornata con uno "specifico riferimento normativo" che rimanda al neo introdotto **art.60 – disposizioni vincolanti** (colore verde), nelle Norme tecniche di Attuazione del prg, specificamente al **comma 1**.

Centro Storico

La **variante 11**, che modifica la scheda di censimento n.154, introduce il disposto di cui **all'art.29 – ristrutturazione edilizia – comma 5**.

Con riferimento a quanto osservato, si rileva che tale previsione può essere superata con l'applicazione dalla **L.P.15/2015 - art.7 comma 8 lett.b e b-bis**, che demanda gli interventi di demolizione e ricostruzione alla valutazione della CPC, rispettivamente con parere obbligatorio e obbligatorio vincolante. Per tanto, non essendo il centro storico oggetto di variante o revisione, ad eccezione delle schede trattate, si ritiene di adeguare le norme tecniche di attuazione **stralciando** il **previsto comma 5**, sostituendolo con il rimando alla legge provinciale.

Aree produttive - miste

Rientra in questa zonizzazione la **Variante 02** – le osservazioni avanzate sono per intero recepite con la modifica dell'**art.40 tris - comma 1** (colore verde), ovvero riportando la necessità di subordinare qualsiasi intervento ad una riqualificazione generale degli immobili esistenti, allo scopo

di qualificarli dal punto di vista architettonico in modo coerente. Non ammettere l'apertura di nuovi accessi sulla ss.47 della Valsugana come richiesto del Servizio Gestione strade.

Al fine di meglio precisare l'utilizzo dell'area, in ragione della presenza di una officina meccanica ed in raccordo con la proposta di modifica, ovvero di insediare una concessionaria per la vendita di automobili, si è reso esplicito il rimando all'art.33 c.6 lett. c del Piano Urbanistico Provinciale.

Interventi nelle aree agricole

La **variante n. 8** propone l'insediamento di una struttura da destinare a canile, costituito da ambiti recintati e tettoia a servizio di tale attività, in un contesto destinato ad "area agricola" posto sulla destra orografica del fiume Brenta, in prossimità di un nucleo abitato in località Paternoli, compreso in "*area di protezione fluviale – ambito di interesse ecologico*".

Rispetto alla richiesta di **stralciare** questa previsione, l'Amministrazione intende **resistere** sulla base delle argomentazioni enunciate in sede di conferenza dei servizi, rilevando che il canile viene a supplire ad una carenza di servizi presenti sul territorio della comunità di Valle e che tale scelta ha quindi finalità sovra comunali, con una localizzazione della previsione posta a distanza dal centro abitato principale, rispetto al quale potrebbe comportare problematiche legate a rumorosità ed altri aspetti di tipo ambientale. In merito alle criticità derivanti dalla fascia di rispetto dell'ambito fluviale, rilevato nuovamente che il Piano di Comunità sta provvedendo ad una forte rivisitazione delle stesse, accogliendo i suggerimenti contenuti anche nel presente parere, **si propone una traslazione dell'ubicazione del sito più a monte, incrementando quindi la distanza della struttura dal fiume ad oltre 51 mt.**

Al contempo si segnala che la stessa Amministrazione ed il tecnico progettista dell'intervento, in data 19 dicembre 2017, hanno tenuto un incontro presso l'Appa alla presenza dell'ing. Marianna Marconi, evidenziando detta possibilità, di traslare il manufatto più a monte. Il progetto è già supportato da un parere FAVOREVOLE rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione – servizi sanitari (prot.18898 class.13.1.4 di data 04.02.2016, formulato ai sensi della L.P.4 del 28 marzo 2012 e l'allegato A della DGP del 05.12.2013 n.2533, di cui si può fornire copia. Secondo tali disposti di legge, sono risolte tutte le problematiche inerenti lo smaltimento delle acque nere ed il trattamento dei fondi dei recinti.

In cartografia la **variante 8** ricade quindi sulla particella fondiaria 1651 in luogo che sulle previste pp.ff.1655,1650 e 1649, sopra strada rispetto alla soluzione avanzata in sede di prima adozione. Nella cartografia di raffronto con una freccia rossa si è indicata la traslazione della perimetrazione, che in ogni caso rimanda agli specifici riferimenti normativi delle NTA.

Infrastrutture e viabilità

Le osservazioni inerenti la **variante 2** sono già state trattate nel precedente paragrafo riguardante le aree produttive miste.

Per quanto attiene le osservazioni inerenti la s.s.47, rilevato che è in essere un intervento di potenziamento attraverso i lavori previsti dall'appalto, S-446 "Sistemazione e ampliamento della sede stradale sulla S.S. 47 in località Ospedaletto tra Barricata d'Agnedo e Barricata di sotto", a seguito di confronto con l'ing. Strucchi del servizio Gestione Strade, si è ritenuto cautelativamente

opportuno mantenere la previsione di strada da potenziare, vincolando le fasce di rispetto stradale all'assetto cartografico attuale, demandando eventuali modifiche alla conclusione effettiva dei lavori previsti. Ne deriva che la cartografia è per tale ragione invariata rispetto alla prima adozione.

Relativamente alle Norme Tecniche di Attuazione, si rileva che l'**art.52** – strade recepisce i riferimenti alla citata DGP 909 e dalle stesse norme sono già assolute le ulteriori indicazioni fornite nel parere di merito.

Settore commercio

Le norme tecniche di attuazione sono state riviste come segue:

articolo 47, comma 3, lett. a), punto n. 4 – si è provveduto a stralciare il segmento di norma indicato;

al titolo VI – programmazione del settore commerciale, l'art.12 è stato modificato introducendo il testo corretto in colore verde.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Tutela del suolo

In merito all'indicazione del sito contraddistinto dalla codifica SIB130001 e corrispondente all'area attualmente occupata dal CRM, si è provveduto ad un aggiornamento cartografico, con l'individuazione, a futura memoria, della pre-esistente discarica RSU.

Le norme tecniche di attuazione sono state integrate, come suggerito nel parere di merito, con l'introduzione del **comma 11 art.46**. Per tale ragione, il testo di neo introduzione è stato evidenziato in colore verde.

In ordine alla **variante 7**, si è provveduto ad ampliare il contenuto normativo dell'**art.40 bis – comma 2**, recependo tutte le disposizioni cautelative suggerite dall'APPA.

La legenda è stata aggiornata con rimando all'**art.46.11**

Tutele acque

Per quanto osservato, si è provveduto ad aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione inserendo un testo integrativo di colore verde, di adeguamento dell'**art.19 bis** che ammette interventi di ristrutturazione edilizia, subordinando il previsto incremento volumetrico del 20% alla sola eventualità in cui uno specifico studio idrobiologico abbia esito favorevole.

In ordine alla **variante 8** si è già argomentato nel precedente paragrafo – “interventi nelle aree agricole.”

Lo stesso dicasi per la **variante 9**, rispetto alla quale si è contro desunto nel precedente paragrafo – “aree a bosco.”

L'**art.39 bis** è stato aggiornato secondo le specifiche fornite, adeguando il comma 3 con il testo evidenziato in colore verde.

L'ufficio tecnico comunale è dotato della modulistica inerente l'autorizzazione allo scarico per nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti e procede di prassi secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 1 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. (TULP).

Per quanto osservato in merito all'**art.53 ter**, le norme tecniche sono state aggiornate rivedendo, nei termini suggerito, i commi 3 e 4, facendo rimando alla D.G.P. 850/2006 senza ulteriori specifiche.

Per quanto osservato in merito all'**art.46**, si è provveduto ad aggiornare il comma 8 secondo quanto suggerito nel parere di merito.

Inquinamento acustico

Le norme tecniche di attuazione sono state puntualizzate con i riferimenti di legge citate in parere. Si è ritenuto opportuno introdurre il **comma 4 nell'art.53 quater** – disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico che subordina le domande di concessione alla redazione di documento di impatto acustico.

Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Le norme tecniche di attuazione sono state puntualizzate con i riferimenti di legge citate in parere. L'**art.53 bis** – fasce di rispetto – elettrodotti è stato corretto ed implementato subordinando ogni progetto prossimo all'elettrodotto ad una verifica tridimensionale della posizione del fabbricato rispetto alla fascia di rispetto, verificando che l'edificio non ricada all'interno della stessa.

Si è inoltre interpellato l'ente gestore per il calcolo dell'ampiezza della fascia di rispetto dell'elettrodotto. Lo stesso ha ravvisato che la rappresentazione grafica del PRG è coerente con le indicazioni generiche. L'introduzione dell'aggiornamento normativo di cui al comma 3 del citato art.53 bis, garantisce la verifica ed il rispetto delle disposizioni di legge; una verifica puntuale è attuabile per le singole richieste di permesso di costruire o per gli interventi interferenti con la fascia di rispetto.

Norme di Attuazione

Le norme tecniche di attuazione sono state aggiornate secondo le indicazioni fornite in questa sezione così come nei paragrafi precedenti. In particolare l'**art.19 bis** è stato aggiornato subordinando eventuali ampliamenti volumetrici ad uno specifico studio che garantisca il rispetto ambientale del fiume.

Si è inoltre intervenuti sull'**art.39 bis** – aree per campeggi ed attrezzature turistiche, rivedendone i contenuti alla luce delle osservazioni prodotte in sede di prima adozione da parte dei proprietari dell'area. Sulla base di un progetto preliminare, erano state definite le norme tecniche di attuazione previgenti. Tuttavia, l'entrata in esercizio della L.P.19 del 04.10.2012 che definisce puntualmente tutte le modalità di intervento ammissibili nelle aree per campeggi, ha condotto al superamento delle indicazioni del PRG che di fatto contrastano con le specifiche della legge di settore. Il testo è stato quindi revisionato, indicando in verde gli elementi di nuova introduzione e stralciando le previsioni divenute incoerenti.

Relativamente all'applicazione della L.P. 15/2015 i testi, i rimandi ed i riferimenti erano stati aggiornati in sede di prima adozione. Al termine dell'iter di approvazione della presente variante si provvederà ad adeguare il PRG al regolamento urbanistico edilizio provinciale. In questa fase interlocutoria, si è intervenuti sull'**art.5** delle norme Tecniche di attuazione, aggiornando i rimandi del comma 1 all'art.3 ed il comma 9 all'art.70 del regolamento stesso.

Osservazioni formulate dai censiti alla variante.

È pervenuta una osservazione prot.2898 di data 07.08.2017

L'osservazione verte sull'area individuata in cartografia sulla destra orografica del Brenta, destinata a "campeggio" e quindi soggetta ai disposti di cui all'art.39 bis delle Norme tecniche di Attuazione.

Si precisa che l'**osservazione** è di fatto **una proposta di modifica, chiedendo di ridurre la fascia di salvaguardia dell'ambito fluviale del fiume Brenta.**

In breve, il PRG prevedeva la redazione di un Piano attuativo, rilevata la presenza di alcuni manufatti esistenti recuperabili. La proprietà si era attivata in tal senso, definendo le modalità operative, di fatto recepite nelle norme tecniche di attuazione al comma 2, prevedendo le seguenti specifiche:

- il recupero dei manufatti edilizi esistenti con destinazione esclusiva a bar, ristoro (cubatura massima mc.4000), spazi per attività sportive e ricreative, servizi accessori connessi all'attività del campeggio e della ciclabile, servizi igienici e dotazioni tecniche;
- l'individuazione delle tipologie degli allestimenti stabili che dovranno essere realizzati con materiali bioedili;
- il divieto di realizzare allestimenti mobili;
- l'individuazione della superficie impermeabile che non dovrà superare il 25% dell'area;
- la distribuzione dei bungalows con cubatura massima di mc.2000;
- l'altezza massima, a metà falda, che non può essere superiore a m.6,00;
- la realizzazione di mini-piazzole per tende e piazzole-camper stop;
- l'individuazione di una quota minima di piazzole ordinarie con dotazione di strutture fisse, collocate in modo organico con l'area
- la distribuzione accurata di una quota minima di verde pari al 20% dell'area ed il rispetto e conservazione degli alberi ad alto fusto esistenti;
- il divieto di realizzare tipologie "case mobili";
- il divieto di realizzare "preingressi" agli allestimenti mobili;
- l'installazione di appositi impianti igienico-sanitari destinati alla raccolta e/o trattamento dei liquami raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper ed altri veicoli, i quali dovranno essere scaricati o smaltiti nel rispetto della disciplina stabilita dal paragrafo 5.12.3 del Piano di tutela delle acque (D.G.P. n.3233 dd.30/12/04) la loro localizzazione dovrà comunque essere individuata all'esterno dell'ambito fluviale così come tutte le attività collegate al campeggio che possano compromettere la funzionalità ecologica della fascia fluviale.
- nella porzione individuata da specifica simbologia (rigatura inclinata) negli elaborati grafici, è vietata ogni edificazione e sarà ammessa la sola realizzazione della viabilità di accesso ed i parcheggi di servizio;
- per le distanze fare riferimento alla D.G.P.2879 del 31/10/2008

Nel frattempo, con Variante precedente a quella in trattazione, il Piano Regolatore era stato aggiornato cartograficamente recependo l'indicazione degli ambii fluviali, normati all'art.19. bis – "ambiti fluviali di interesse ecologico", interessando la quasi totalità dell'area a campeggio. Nel 2012 è inoltre entrata in esercizio la L.P.19 del 04.10.2012 che definisce puntualmente le attività ammesse.

Ne è derivato che all'atto della presentazione del progetto, le previsioni dello stesso sono risultate incoerenti, poiché superate dall'entrata in esercizio dei nuovi disposti di legge.

In data 07.08.2017 con nota prot. S502/2017/32444/18.6.1 – formulato dall'agenzia per le risorse idriche e l'energia a firma dell'ing. Fabio Berlanda, perveniva al comune una richiesta di chiarimenti normativi in ordine all'espressione di un parere di merito sul progetto del Piano Attuativo al vaglio del servizio.

I proponenti hanno quindi formulato osservazioni, ovvero una richiesta di stralcio o revisione della perimetrazione dell'ambito fluviale di interesse ecologico, in ragione delle problematiche emerse.

Ne consegue che il progetto ipotizzato debba in ogni caso essere necessariamente rivisto in rapporto alla L.P.19, rammentando la necessità di acquisire il visto di corrispondenza presso i competenti uffici provinciali, in attesa che la Comunità di Valle recepisca eventuali modifiche cartografiche, ancorché definitivamente attuative.

Al termine del presente iter di Variante, sarà in ogni caso attivata una procedura di adeguamento del PRG al regolamento urbanistico edilizio provinciale. In tale circostanza, qualora si saranno profilate nuove e più convenienti circostanze, si provvederà ad un aggiornamento cartografico.

La proposta di modifica non può quindi essere recepita, **in quanto formulata fuori da termini di variante**, ovvero dopo la prima adozione ed in ogni caso in contrasto con le previsioni del PUP.

Con prot.2855 di data 03.08.2017

È stata avanzata una **proposta di stralcio di un'area residenziale di completamento**.

Con rimando al documento programmatico adottato dalla Giunta Comunale nella fase preliminare di stesura della presente variante, integralmente riportato nella presente relazione (pg.8), ovvero con riferimento al paragrafo "limitazione del consumo di suolo", si affermava, fra gli obiettivi perseguiti:

lo stralcio di aree edificabili con qualsiasi destinazione **a patto che** gli ambii individuati **siano limitrofi alla zonizzazione**, ovvero non siano collocati all'interno di aree omogenee ed alla condizione che le aree in questione **siano prive di qualsiasi forma di edificazione**.

Rilevato che la richiesta è coerente con la L.P.15/2015, con gli obiettivi della Variante, e possiede i requisiti necessari, la medesima è stata individuata in cartografia con il numero 12, e normata con lo specifico riferimento normativo che rimanda all'art.60 delle Norme tecniche di attuazione,

ovvero all'art.45 comma 4 della L.P.15 così come espressamente indicato nel parere di Conferenza di Pianificazione.

50

ADEGUAMENTO ALLA COMUNICAZIONE **PROT.S013 /2018/ 25 31-32- 118.2.2-2018**

PREMESSA

Con riferimento alla nota in oggetto, a seguito dell'adozione definitiva del PRG da parte dell'Amministrazione Comunale di Ospedaletto, avvenuta con deliberazione consigliere n. 5 di data 28 febbraio 2018, e trasmessa ai competenti uffici provinciali in data 12 marzo 2018, si provvede ad adeguare la documentazione progettuale, secondo le ulteriori precisazioni richieste.

Si procede secondo le argomentazioni trattate nella nota integrativa del servizio urbanistica, al fine di semplificare la verifica degli adempimenti richiesti.

Cartografia

Si è provveduto ad adeguare la cartografia in ordine alla rappresentazione dei tematismi relativi alla viabilità, a seguito di confronto con i servizi informatici, al fine di meglio chiarire quanto richiesto in parere. Si è provveduto a correggere il tematismo lineare da F407 a F403 viabilità di prima categoria esistente e ad integrare alcune indicazioni circa i tratti di viabilità da potenziare.

Si è provveduto a modificare la destinazione urbanistica della variante 12 da *"agricola"* E 103 in *"altra area agricola pregiata di rilevanza locale"* E 109.

In funzione delle modifiche indicate, si è provveduto ad aggiornare la legenda.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

In ordine alla variante 8 – destinata ad allevamento canile, si è provveduto alla correzione delle disposizioni di cui all'art.47 comma 19 secondo l'articolato indicato in parere. (testo indicato in blu)

In ordine alla Variante 9 - a seguito di confronto con la proprietà, si è avuto conferma della procedura di chiusura dei lavori secondo la prassi stabilita dalla Stazione Forestale di Borgo Valsugana.

Considerazioni urbanistiche

Rispetto alla variante 4, si è provveduto a correggere in cartografia, il rimando dello specifico riferimento normativo all'art.60 comma 1.

Rispetto alla variante 6, si è provveduto ad attuare la correzione dell'art.60 comma 2 con il semplice rimando all'art.87 comma 4 della L.P.15/2015.

Rispetto alla variante 11, le norme tecniche sono state aggiornate in raccordo con le disposizioni provinciali prevalenti, stralciando i riferimenti introdotti in seconda adozione nell'art.29 comma 5 che rimandavano all'art.7 comma 8 lett.b) e b.bis) della L.P.15/2015

Tutela dell'acqua e dell'aria

Le norme tecniche di attuazione sono state adeguate a quanto richiesto, stralciando l'asserzione *"Attorno a queste aree è stabilita una fascia di rispetto inedificabile ampia m 30, a partire dalla recinzione"*, e correggendo l'errato rimando normativo alla legge quadro sull'inquinamento acustico. (art.46 c.8)

Norme di attuazione

Le correzioni apportate nelle norme tecniche di attuazione successivamente all'adozione definitiva sono state indicate in colore blu

Art.40 tris – comma 1- E' stato stralciato il rinvio all'articolo 33, comma 6, lett. c) delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale.

Art.52 -è stato integrato secondo le specifiche suggerite, inserendo il comma 7 di rimando alla disposizioni provinciali.

Art.47 comma 3, lett. a) è stato eliminato il rimando normativo abrogato.

Adeguamento al regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 5, comma 11 – è stato stralciato l'articolato in contrasto normativo.

Art. 6. Dal comma 2 – stato stralciato il rimando all'art.51 a sua volta corretto come di seguito specificato;

Art. 7, comma 1 e comma 4.- si sono apportate le modifiche richieste di rimando al regolamento urbanistico edilizio provinciale;

Art. 18 comma 1 è stato aggiornato con un inciso al rimando di deliberazione indicato;

Art.22 sono stati introdotti i rimandi alle disposizioni previste dalla L.P.15/2015 ai comma 1 e 3.

Art.24 il comma 1 è stato corretto ed implementato secondo le disposizioni di cui all'art.77 della L.P.15/2015

In base al principio di non duplicazione della norma, i comma 1 dei seguenti articoli sono stati sostituiti con rimando all'art.77 della L.P.15/2015.

Art.25 comma 1 – art.77 comma 1 lett. a)

Art.26 comma 1 – art.77 comma 1 lett. b)

Art.27 comma 1 – art.77 comma 1 lett. c)

Art.28 comma 1 – art.77 comma 1 lett. d)

Art.29 comma 1 – art.77 comma 1 lett. e)

Art.30 comma 1 – art.77 comma 1 lett. f)

Art.31 in sostituzione dell'abrogato articolo riferito alla demolizione con ricostruzione, è stato introdotto il rimando agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica. – art.77 comma 1 lett. g) ed h).

Art.32 si è provveduto ad aggiornare il comma 2 alle disposizioni provinciali. Relativamente a quanto osservato in ordine all'ampliamento laterale, non sono al momento possibili

valutazioni di merito poiché la presente variante tratta il solo territorio aperto. L'applicazione delle nuove definizioni regolamentari, non verificate in rapporto al censimento del patrimonio edilizio storico, rischia attualmente di introdurre volumetrie e soluzioni tipologiche totalmente incongruenti con l'impianto di salvaguardia del PGTIS e con gli schemi esemplificativi di rimando. Non essendo stato trattato e condiviso in fase di stesura del PRG, questo specifico aspetto, si demanda ogni approfondimento alla variante di adeguamento al Regolamento Urbanistico edilizio Provinciale, che l'Amministrazione avvierà non appena concluso il presente iter.

Art.37 comma 7 – si rimanda a quanto indicato nel paragrafo precedente. È stato comunque stralciato il rimando alla L.P.2008. Si rimanda al regolamento urbanistico provinciale per quanto applicabile, rilevato che parte delle definizioni entreranno in vigore nel Marzo 2019.

Art. 37 bis, comma 1 art.38, art.51 comma 2 – in base al principio di non duplicazione della norma, i riferimenti alle possibilità edificatorie in fascia di rispetto stradale sono state tutte demandate all'art.52 comma 7 delle Norme Tecniche di attuazione.

Art.37 bis comma 3 – Le distanze da edifici e confini è rimandata alla disciplinata dall'articolo 7 dell'allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023/2010 e [ss.mm](#)

Art.38 bis – l'articolo è stato implementato con un comma che precisa che nelle aree a verde privato, contraddistinte da specifico riferimento normativo che rimanda all'art.60 c.1, le aree sono prive di qualsiasi possibilità edificatoria e devono rimanere totalmente inedificate.

Art. 46, comma 8 – si è provveduto a stralciare il rimando alla fascia di rispetto dei 30 mt.

Art. 47. comma 1 – è stato corretto l'articolo come indicato.

Art. 47. comma 3 – è stato corretto l'articolo come indicato.

Art.51 comma 1 – è stato stralciato l'articolo riferito alle aree di rispetto cimiteriale, facendo rimando al Regolamento urbanistico-edilizio della l.p. n. 15/2015; è stato aggiornato anche l'art.6 comma 2.

Art.52 comma 3 – il comma 3 è stato aggiornato come da indicazioni.

Osservazioni

Con riferimento a quanto infine osservato in ordine alla variante 12, come indicato nel precedente paragrafo, relativo alla cartografia, è stata attuata una correzione della destinazione urbanistica.

File shape

L'adeguamento cartografico ha comportato una modifica dei seguenti file shape:

adeguamento della variante dodici sostituendo una destinazione da E103 a E109;
adeguamento della variante 4 – correzione specifico rimando normativo Z601;

adeguamento viabilità lineare – sostituzione F407 a F403;
adeguamento viabilità da potenziare lineare F416;
In allegato ai documenti di variante si trasmettono quindi, gli shape file modificati.